



Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5°
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo

Prot. n. 8766
del 14 GIU. 2021

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cocco 091/7074428

Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso 091/7074414

OGGETTO: Comune di [redacted] – Richiesta parere in merito alla erogazione dell'indennità di carica al Presidente del Consiglio comunale.

Al Sig. Sindaco del comune di

Al Sig. Segretario Comunale di

Con riferimento alla fattispecie sintetizzata in oggetto, con la nota prot. n. 6707 del 15.04.2021, acquisita il 21.04.2021 al prot. n. 6029, è pervenuta la richiesta di parere in merito alla possibilità di erogazione dell'indennità di carica al Presidente del Consiglio comunale, in assenza della deliberazione consiliare che stabilisce formalmente l'importo dell'indennità e del gettone di presenza.

Al riguardo, prioritariamente, si ritiene ricordare che l'art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, configura il rapporto del Segretario con il Comune e ne individua le competenze, assegnandogli compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Destinatari delle predette funzioni di assistenza e di attività consultiva del Segretario sono, quindi, gli "Organi dell'Ente", ed eventualmente gli Uffici, i quali devono porre in essere gli adempimenti loro ascritti, tenuto conto della consulenza avente contenuto giuridico fornita dal Segretario, per la definizione dei procedimenti amministrativi, che rimane, comunque, ancorata alle precipue competenze e responsabilità delle Amministrazioni locali, in testa alle quali permane, ovviamente, la responsabilità della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Si fa presente, altresì, che i pareri rilasciati da questo Dipartimento Autonomie Locali, per la loro natura di mera interpretazione ed indirizzo non possono essere annoverati fra gli atti generali di imposizione, per cui, essendo non vincolanti, l'Ente richiedente resta libero, nell'ambito della propria autonomia, di adottare comportamenti difformi, fermo restando il vincolo di un'adeguata motivazione, considerato che il Dipartimento svolge un'attività di orientamento ed indirizzo generale sull'assetto istituzionale e sul funzionamento degli Enti locali.

Ciò posto, si richiamano le disposizioni impartite con la Circolare n. 7 del 17.03.2008, relativamente alle modalità regolanti le richieste di parere a questo Dipartimento da parte, esclusivamente, dei soggetti istituzionali degli Enti locali, le quali prescrivono che le richieste medesime devono essere integrate con l'avviso del Segretario dell'Ente, che rappresenti l'orientamento che l'Ente medesimo ritiene applicabile alla fattispecie, avviso riportato nella nota che si riscontra.

[Handwritten signature]

1 *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

In merito alla questione oggetto dell'interpello, si osserva che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27 del 3 luglio 2015, è stata pubblicata la Legge regionale 26 giugno 2015, n.11, recante *"Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte Comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie"*.

Sul piano ordinamentale le modifiche apportate dalla legge di cui si discute, sono dirette ad armonizzare la normativa regionale con quella nazionale, con riferimento sia alla composizione dei consigli e delle giunte comunali, che allo status di amministratore locale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l.r. n.11/2015, *"A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'art.19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000, n. 119 e s.m.i. e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti"*.

Pertanto, *"A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della l.r. n.11/2015"*, il regime delle indennità e dei gettoni risulta disciplinato dal seguente impianto normativo e regolamentare:

- ✓ art.19, comma 2 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., che riconosce il diritto a percepire una **indennità di funzione** agli amministratori comunali ivi indicati, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla l.r. n. 11/2015;
- ✓ art.19, comma 4 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., che riconosce il diritto a percepire un **gettone di presenza** per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni;
- ✓ art. 19/bis della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., che disciplina il divieto di cumulo delle indennità e dei gettoni di presenza;
- ✓ Regolamento adottato con il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro, 4 aprile 2000, n.119 e s.m.i., con le relative tabelle allegate, previsto all'art.82, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000, per quanto attiene le disposizioni ai fini della determinazione della misura massima dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali, di cui all'art. 19 della l.r. n. 30/2000. Nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti, è rideterminata secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, della l.r. n. 11/2015. Inoltre l'art. 2, comma 1, della l.r. n. 11/2015, estende a tutti i comuni quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 5 del richiamato D.M.I. n. 119/2000, per cui al Presidente del consiglio comunale spetta una indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica.
- ✓ **la disciplina a livello di singolo ente locale che specifica in concreto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, con deliberazione della giunta municipale o del consiglio comunale, nonché con apposito regolamento.**

La tecnica legislativa utilizzata nell'art.2, comma 1, della L.r. n.11/2015 è quella del rinvio dinamico alla normativa statale richiamata per cui, laddove il predetto D.M. n.119/2000 o l'art. 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 dovessero subire modifiche o integrazioni, queste si applicheranno automaticamente nell'ordinamento regionale.

La formulazione della disciplina attuale mette in luce che agli enti locali residua uno spazio limitato, diretto unicamente alla determinazione delle concrete modalità di applicazione della disciplina legislativa generale, nell'ambito della quale ciascun ente può stabilire le modalità attuative, le quali sono rimesse ad una delibera dell'Organo esecutivo o consiliare, rispettivamente interessato al riconoscimento ed alla disciplina dell'indennità o del gettone di presenza e dell'indennità del Presidente del Consiglio, nonché ad un apposito regolamento.

Con l'art.2, comma 1, della L.r. 26 giugno 2015, n. 11, recante *Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e dei consigli circoscrizionali*, il legislatore regionale è nuovamente intervenuto nella materia in esame, disponendo l'adeguamento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza previsti per gli amministratori locali siciliani alla normativa nazionale in materia.

Pertanto, con il comma in esame il legislatore regionale, in una materia riservata dallo Statuto alla competenza esclusiva della Regione Sicilia, ha uniformato la disciplina regionale data dall'art.19 della L.r. n. 30 e dal D.P.Reg. n.19/2001, a quanto previsto dal legislatore nazionale.

Inoltre, lo stesso legislatore ha introdotto il concetto di "misura massima" di indennità di funzione e di gettoni di presenza, da sostituire a quello di "misura minima" di cui al citato art.19, comma 1, della L.r. n.30/2000.

Di conseguenza, a far data dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della L.r. n.11/2015, la "misura massima" delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali siciliani, viene determinata alla stregua di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno n. 119/2000 e dalle tabelle allegate di cui all'articolo 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tenuto conto della complessità delle problematiche emerse e connesse all'applicazione della richiamata L.r. 26 giugno 2015, n. 11, recante *Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e dei consigli circoscrizionali*, è stato ritenuto necessario adire l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, il quale con il parere prot. n. 10601 del 12.11.2016 ha espresso il proprio avviso in ordine alle questioni poste, **dal che con la Circolare n. 2 dell'01.02.2018 prot. n. 1256, sono state diramate dettagliate direttive alle quali pedissequamente si rinvia, unitamente a quanto disciplinato dalla richiamata L.r. 26 giugno 2015, n. 11.**

Il Dirigente del Servizio
(dott. Giovanni Corso)



Il Dirigente Generale
(dr.ssa Margherita Rizza)



Il Funzionario direttivo
(dott. Giovanni Cocco)



